

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**NELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 1964**

Autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. — L'economia italiana sta attraversando periodi di grande espansione con conseguente aumento della produttività e dei redditi. L'agricoltura, però, pur manifestando segni anche notevoli di grande progresso in alcune zone del Paese, non ha presentato gli stessi tassi di incremento, lasciando in condizioni depresse larghi strati di popolazione.

Il richiamo di mano d'opera determinato verso i settori di maggiore espansione consente oggi di affrontare, in termini di produttività e di maggior reddito, il problema agricolo, proprio in quanto è cambiato attraverso l'esodo il rapporto tra terra e popolazione. La crisi che l'agricoltura italiana attraversa non è quindi fenomeno passeggero, ma trae origine da un processo di profonda trasformazione strutturale, cui l'inte-

ra economia è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale.

\* \* \*

La Conferenza agricola, che ha rappresentato il momento di maggior approfondimento dei problemi tutti, strutturali, economici e sociali dell'agricoltura, individuò nella scarsa produttività dei fattori che concorrono al processo produttivo, nella sperequazione ancora esistente nella distribuzione dei redditi che scaturisce dall'agricoltura e nello squilibrio sempre più accentuatosi negli ultimi anni nel livello di vita fra città e campagna, le cause fondamentali della crisi dell'agricoltura.

Il rapporto finale della Conferenza suggeriva una serie di interventi pubblici capaci di modificare in senso sostanziale le strut-

ture stesse del settore nonchè di avviare, con possibilità di successo, un processo di ripresa, e indicava le seguenti linee di azione per una nuova politica agraria:

a) stimolare e sorreggere i fattori operanti nel campo agricolo, nello sforzo di ricerca e di realizzazione di un nuovo equilibrio economico e sociale;

b) rimuovere gli ostacoli istituzionali che si frappongono ad un rinnovamento radicale delle strutture agrarie;

c) orientare in senso qualitativo e selettivo l'azione della politica agraria mediante organi centrali e periferici di direzione degli investimenti e degli interventi;

d) contribuire in modo differenziato a sostenere lo sforzo di zone e settori agricoli per superare la presente fase di particolare depressione.

Il Rapporto finale specificava inoltre: « Queste linee di una politica ad ampio respiro, di cui già in questo ultimo decennio i Governi hanno mostrato di avere piena consapevolezza, dovranno essere perseguite sulla base di un programma organico pluriennale a livello nazionale, inserito in un piano generale di sviluppo dell'economia »; nello stesso tempo riconosceva la necessità di disporre di strumenti operativi capaci di tradurre in atto le disposizioni di legge con efficace tempestività.

Prendeva pertanto in esame l'azione svolta dagli Enti di riforma e, constatato come i risultati più significativi derivano dalla organicità dell'azione svolta, ravvisava in tali Enti, da trasformarsi in Enti di sviluppo, lo strumento idoneo per il conseguimento di quei fini. Più particolarmente precisava che l'attività degli Enti di sviluppo, da svolgere in esecuzione delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve fra l'altro comprendere: redazione dei piani locali di sviluppo dell'agricoltura, assistenza alla formazione e potenziamento dell'impresa contadina, con particolare riguardo alle zone mezzadrili, programmata azione di ricomposizione e di esecuzione dei miglioramenti fondiari, sviluppo della cooperazione agricola.

È chiaro che tali conclusioni furono di valida premessa per Parlamento e Governo nell'impostare una rinnovata politica agraria, nell'ambito di un più generale e democratico processo di programmazione economica.

Il Piano Verde, che pur nei suoi limiti di ordine finanziario, rappresenta un importante intervento nelle vicende dell'agricoltura aveva pertanto previsto l'emanazione di una legge delegata per affidare nuovi compiti agli Enti di riforma, individuati come i più idonei per svolgere attività di sviluppo. E la legge delegata emanata successivamente affida agli Enti compiti coincidenti con quelli indicati nella Conferenza dell'agricoltura.

\* \* \*

La Commissione della programmazione nazionale, incaricata successivamente di formulare una programmazione globale relativa allo sviluppo economico nazionale, per quanto attiene all'agricoltura ha confermato la validità delle conclusioni cui era pervenuta la Conferenza agricola e a sua volta ha individuato negli Enti di sviluppo gli organismi idonei per affrontare e risolvere i problemi agricoli. Le conclusioni fin qui elaborate indicano: « in questo settore un diretto impegno pubblico — realizzato con adeguati mezzi e mediante speciali organismi — sembra indispensabile, se si vuole evitare, che particolarmente nelle zone in stasi, lo esodo oltrepassi i limiti che le nostre risorse giustificano ».

Dopo avere individuato le funzioni di sviluppo da svolgere nelle varie zone in espansione e nelle zone in stasi e dopo aver riconosciuto negli Enti gli strumenti idonei all'espletamento di tali funzioni, detto rapporto precisa: « Tali Enti dovranno disporre di poteri e mezzi sufficienti ad attuare la ristrutturazione fondiaria (mediante incentivazione e diretto acquisto di terra), a prestare la necessaria assistenza tecnica e finanziaria, a promuovere le economie esterne e interne necessarie allo sviluppo agricolo ».

A tal fine il rapporto precisa inoltre: « Queste funzioni non possono svolgersi come un processo automatico conseguente a

norme legislative o amministrative, ma dovranno essere esercitate da una struttura organizzativa articolata, capace di individuare le esigenze delle singole situazioni.

\* \* \*

Infine, il programma dell'attuale Governo afferma che la soluzione dei problemi della nostra agricoltura costituisce impegno prioritario rispetto ad ogni altro settore, da assolversi — nel quadro della programmazione — tramite una razionale ed organica politica agraria, capace di concretare con tempestività le indicazioni specifiche fin qui emerse dai lavori della Commissione per la programmazione sulla base delle conclusioni della Conferenza nazionale dell'agricoltura e del mondo rurale. Il detto programma ha ravvisato una prima importante applicazione di politica nel disegno di legge sul riordinamento delle strutture fondiarie e sullo sviluppo della proprietà coltivatrice predisposto dal Governo Fanfani, integrato dalle conclusioni emerse dal dibattito avvenuto al CNEL.

In particolare per gli Enti di sviluppo tale programma stabilisce « che la definizione della loro natura e delle loro funzioni avvenga in sede di elaborazione della legge quadro per l'agricoltura nell'ordinamento regionale, la quale stabilirà anche i rapporti tra Enti, Regioni e Stato. Intanto gli Enti inizieranno ad operare secondo le disposizioni del predetto disegno di legge (si dovrà provvedere in forma autonoma per le Marche e l'Umbria), con i compiti ad essi demandati dalla legge delega del Piano Verde e dal nuovo disegno di legge, intervenendo anche nelle procedure dei mutui quarantennali e di trasformazione concessi nelle zone loro affidate ».

\* \* \*

Da quanto esposto scaturisce la necessità pregiudiziale di dare concreta funzionalità agli Enti che sono abilitati a compiti di sviluppo. Funzionalità che deriva non solo dall'assegnazione dei compiti e dei mezzi finan-

ziari, ma anche dalla continuità nell'espletamento e nella disponibilità di essi nel tempo, atteso che da quanto è emerso dai documenti succitati (rapporti della Conferenza agricola e della Commissione per la programmazione) la risoluzione della crisi dell'agricoltura richiederà interventi a lungo termine.

E pertanto, mentre i compiti sono attualmente fissati nelle leggi di riforma agraria, nella legge 9 luglio 1957, n. 600, e nella legge delegata del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, e agli altri obiettivi di Governo si dovrà provvedere con appositi provvedimenti, con il presente disegno di legge si affronta il problema del finanziamento degli Enti di sviluppo.

Si compie in tal modo un atto fondamentale per la vita e l'azione degli enti, rinviando al momento dell'emanazione delle leggi quadro regionali, le determinazioni finali in ordine alla natura e funzione che nell'ambito del nuovo ordinamento statale andranno ad assumere gli Enti medesimi; e si compie altresì un atto fondamentale per l'attuazione della programmazione economica proprio nel settore agricolo, il cui risanamento costituisce un obiettivo fondamentale dello sviluppo economico nazionale.

Occorre subito precisare che con l'articolo 1 del disegno di legge, provvedendo a coprire le spese fisse degli Enti, si finanzia lo espletamento di attività produttive di servizi capaci di affrontare e conseguire una parte notevole degli obiettivi assegnati agli Enti di cui trattasi.

Viene così a configurarsi un'attività ordinaria da svolgere a favore delle imprese contadine, che si articola nel modo seguente:

- 1) promozione imprenditoriale dei coltivatori;
- 2) sviluppo comunitario delle campagne;
- 3) promozione cooperativa e organizzazione di mercato;
- 4) organizzazione di adeguate forme di assistenza creditizia;
- 5) formazione, ampliamento e ricomposizione delle proprietà contadine;

6) conservazione e amministrazione per conto dello Stato delle attività e dei beni realizzati attraverso l'azione di riforma fondiaria.

L'espletamento di queste funzioni di sollecitazione dello sviluppo deve integrarsi con la realizzazione di alcune dirette iniziative per le quali occorrono specifici finanziamenti, cui provvede pure l'articolo 1, secondo comma, del disegno di legge, e che sono destinati all'assolvimento dei seguenti compiti:

1) preparazione di piani di intervento per zone di valorizzazione;

2) coordinamento nella realizzazione delle opere previste nel piano, anche se eseguite da altri organismi;

3) esecuzione di opere infrastrutturali e servizi civili per la parte che il coordinamento attribuirà agli Enti di sviluppo;

4) creazione di un fondo di rotazione e garanzia per una intensa assistenza e per la acquisizione di nuovi capitali di esercizio;

5) interventi diretti per il miglioramento delle strutture produttive contadine, sia per l'ampliamento delle proprietà, sia per la trasformazione dei terreni;

6) contributi per la costruzione degli impianti e delle attrezzature necessarie per la affermazione del movimento cooperativistico e di mercato.

Lo stesso articolo 1 regola poi l'erogazione delle somme in maniera analoga a quanto è stato proficuamente sperimentato nella applicazione delle leggi di riforma.

L'articolo 2 conferisce una delega legislativa al Governo per istituire gli Enti di sviluppo per le Marche e per l'Umbria, secondo una precisa direttiva del programma governativo, e l'articolo 3 indica i mezzi per far fronte alla spesa derivante dal provvedimento nell'esercizio 1964-65.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È autorizzata, a favore degli Enti e delle Sezioni speciali, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600, nonchè dell'Ente nazionale per le tre Venezie, la concessione di contributi per le spese di personale e di funzionamento dirette ad assicurare i servizi relativi ai compiti istituzionali degli Enti e delle Sezioni medesime.

È altresì autorizzata a favore degli Enti indicati nell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e nell'articolo 2 della presente legge, la concessione di contributi ai fini dell'attuazione degli interventi e delle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

I contributi di cui al precedente comma e le somme comunque assegnate agli Enti di sviluppo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo svolgimento di particolari attività, interventi ed esecuzioni di opere relativi all'attuazione dei piani di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono erogati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

L'ammontare complessivo dei contributi — che faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — è determinato in lire 32 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964-65 al 1968-69.

Entro il limite del 5 per cento delle somme stanziare ai sensi del presente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere ad attività, servizi, studi e ricerche, anche mediante concessione agli enti indicati nell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

## Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme per l'istituzione di enti di sviluppo che adempiano rispettivamente nelle zone delle Marche e dell'Umbria, che saranno delimitate secondo le disposizioni concernenti gli enti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ai compiti assegnati a tali enti dal citato decreto presidenziale e dalle altre norme legislative in materia.

Gli enti istituiti a norma del precedente comma dovranno avere ordinamento analogo a quello degli enti istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della costituzione del patrimonio di fondazione degli enti medesimi è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1964-65.

## Art. 3.

All'onere di lire 32 miliardi e 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1964-65 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.